

Delibera 28 aprile 2015, n. 487

Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato. [Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4](#)

Allegato A

Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato – [legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4](#) (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dal Capo VI della [legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4](#), e successive modifiche.

Articolo 2 Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi commerciali che svolgono un "servizio di vicinato", di seguito denominati esercizi di vicinato. Per tali si intendono gli esercizi che, nelle zone rurali, esercitano il commercio al dettaglio di un ampio assortimento di generi alimentari freschi e conservati e di generi di prima necessità. Tali esercizi di vicinato svolgono la propria attività in località:

a) con un minimo di 150 abitanti;

b) che distano almeno 2,5 km dal più vicino esercizio commerciale con un adeguato assortimento di generi alimentari. Tale distanza minima di 2,5 km può essere ridotta a 2 km, qualora i due esercizi commerciali interessati siano distanti entrambi almeno 5 km dal più vicino esercizio commerciale con un adeguato assortimento di generi alimentari. Tale deroga vale solo per l'agevolazione per il mantenimento dell'unico esercizio di vicinato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) sprovviste di esercizi commerciali con un'adeguata offerta di generi alimentari o nelle quali l'unico esercizio di vicinato è stato chiuso da almeno un anno, se si tratta dell'apertura dell'unico esercizio di vicinato;

d) nelle quali, se si tratta del mantenimento dell'unico esercizio di vicinato, sia presente esclusivamente l'esercizio che richiede l'agevolazione, oppure nelle quali l'unico esercizio di vicinato è stato chiuso da meno di un anno.

2. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi di vicinato:

a) con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA, negli ultimi tre anni, fino a 400.000,00 euro;

b) con un numero di addetti a tempo pieno fino a tre, compresi titolari, apprendisti e collaboratori familiari, salvo che questi ultimi siano il/la coniuge o parenti del/della titolare entro il secondo grado in linea retta;

c) con una superficie di vendita fino a 150 mq;

d) che osservano un orario giornaliero di apertura superiore a tre ore per sei giorni la settimana.

Articolo 3 Iniziativa ammissibili

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative:

- a) l'apertura dell'unico esercizio di vicinato, di seguito denominata apertura;
- b) il mantenimento dell'unico esercizio di vicinato, di seguito denominato mantenimento.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione, da redigere su apposita modulistica già predisposta, devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

a) il 31 maggio oppure il 30 settembre: per l'apertura. Tali domande devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività come da "SCIA" (segnalazione certificata inizio attività);

b) il 31 maggio: per il mantenimento.

2. Per il mantenimento la domanda può essere rinnovata annualmente. Nel caso in cui sia già stata concessa l'agevolazione per l'apertura, la domanda per il mantenimento potrà essere inoltrata solo a partire dall'anno successivo a quello di apertura dell'esercizio stesso.

Articolo 5

Istruttoria delle domande

1. L'ufficio competente esamina le domande presentate verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.

Articolo 6

Criteri di valutazione e graduatoria

1. Le domande per il mantenimento sono inserite in una graduatoria in ordine decrescente, sulla base del punteggio assegnato per servizi e requisiti aggiuntivi secondo la [tabella A](#).

Articolo 7

Concessione o diniego dei contributi

1. La concessione delle agevolazioni o il rigetto delle domande, così come l'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 6, sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente.

Articolo 8

Misura dell'agevolazione

1. Per l'apertura può essere concessa un'agevolazione una tantum fino a 15.000,00 euro.

2. Per il mantenimento può essere concessa un'agevolazione annuale fino a 9.000,00 euro. Tale importo può essere maggiorato fino ad un massimo di 11.000,00 euro nei seguenti casi:

a) vendita di quotidiani e riviste: + 1.000,00 euro;

b) servizio di consegna a domicilio della spesa: + 500,00 euro;

c) vendita di generi di monopolio: + 500,00 euro;

d) postazione multimediale con collegamento internet, servizio telefax e fotocopie: + 500,00 euro;

e) svolgimento di almeno due delle seguenti attività complementari: vendita di prodotti altoatesini con il marchio di qualità, supporto di servizi postali, punto informazioni turistiche in accordo con l'associazione turistica, punto vendita e di ricarica carte di servizi (p.es. Alto Adige Pass): + 500,00 euro.

3. Se i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti a soddisfare le domande di tutti gli aventi diritto, le agevolazioni per il mantenimento sono ridotte in misura proporzionale al punteggio raggiunto nella graduatoria di cui all'articolo 6, fermo restando che l'agevolazione non può essere ridotta in misura superiore al 50 per cento dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

4. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della norma "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 9

Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni è disposta secondo le seguenti modalità:

a) per l'apertura: ad avvenuto avvio dell'attività dell'esercizio di vicinato e previa presentazione di copia della relativa SCIA;

b) per il mantenimento: previo accertamento dell'effettiva continuazione dell'attività dell'esercizio di vicinato.

Articolo 10

Obblighi

1. In caso di agevolazione per l'apertura, essa deve avere luogo entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.

2. Il servizio di vicinato deve essere svolto da parte dell'esercizio beneficiario per almeno due anni a partire dall'avvio dell'attività, nel caso di apertura, ovvero dalla concessione dell'agevolazione nel caso di mantenimento.

3. I requisiti per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'articolo 8, comma 2, devono permanere per due anni a partire dall'avvio dell'attività, nel caso di apertura, ovvero dalla concessione dell'agevolazione nel caso di mantenimento.

Articolo 11

Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate; a questi si aggiungono i casi che l'ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità applicato sulla lista delle agevolazioni liquidate nell'anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omissso di fornire informazioni dovute.

4. L'ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'accertata

violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta, nei casi previsti dai commi 6 e 7 e ai sensi di essi, la revoca dell'agevolazione e la restituzione totale o parziale della stessa, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione. L'intero procedimento di controllo e l'eventuale assunzione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall'ufficio.

6. L'agevolazione per l'apertura è revocata:

- a) per intero: in caso di mancato rispetto dell'obbligo di apertura entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1;
- b) in proporzione al periodo di non rispetto dell'obbligo: in caso di chiusura dell'esercizio di vicinato prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2;
- c) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo causa di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all'anno oppure per 60 giorni non consecutivi all'anno;
- d) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell'obbligo di permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, previsto dall'articolo 10, comma 3.

7. L'agevolazione per il mantenimento è revocata:

- a) in proporzione al periodo di non rispetto dell'obbligo: in caso di chiusura dell'esercizio di vicinato prima della scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2;
- b) nella misura di un terzo: qualora l'attività venga sospesa, salvo causa di forza maggiore, per oltre 30 giorni consecutivi all'anno oppure per 60 giorni non consecutivi all'anno;
- c) nella misura di un terzo: in caso di inosservanza dell'obbligo di permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, previsto dall'articolo 10, comma 3;
- d) nella misura di un terzo della maggiorazione: in caso di inosservanza dell'obbligo di permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'articolo 8, comma 2, previsto dall'articolo 10, comma 3.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. I presenti criteri trovano applicazione per tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2015. Alle domande presentate nel 2014 sono applicati i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 982 del 26 agosto 2014, nonché le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, qualora più favorevoli.

TABELLA A)
